



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 15.03.2012

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia di IMU, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2
Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, ovvero la titolarità di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. . 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Art. 3
Abitazione Principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo dell'abitazione principale sia soggetto passivo anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 4
Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato, dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, e cioè della limitazione del potere di accertamento del Comune, si stabilisce che il valore delle Aree fabbricabili al metro quadrato di riferimento è il seguente:

DESTINAZIONE RESIDENZIALE	
Tessuto di antica formazione	85,00
Ambiti esistenti	85,00
Ambiti di nuovo impianto	67,00
DESTINAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	
Ambiti produttivi esistenti	118,00
Ambiti produttivi di nuovo impianto	95,00
Ambiti commerciali	118,00
Attrezzature ricettive/ricreative	118,00

ogni anno l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, all'aggiornamento del prezzo medio di mercato delle aree da trasmettere al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza. Il Consiglio Comunale potrà differenziare il valore con riferimento a zone omogenee del Territorio Comunale; i valori stabiliti si intendono comunque non vincolanti per l'attività di accertamento.

3. Sono altresì assoggettati all'applicazione del tributo i terreni edificabili, nella sola eccezione della superficie non di pertinenza del fabbricato.
4. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
5. In caso di demolizione di fabbricato e di ricostruzione sulla medesima area, oppure di recupero edilizio, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Art. 5 Soggetto Attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili, le aree ed i terreni agricoli la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D. Lgs. N. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo sopra citato, l'aliquota di base del 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 6
Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 0,4 per cento per le abitazioni principali e pertinenze, dello 0,76 per cento per gli altri immobili e del 0,2 per cento per gli immobili rurali strumentali.
3. Il comune ha la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota dello 0,4 per cento sino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali ad eccezione dell'aliquota sugli immobili rurali strumentali che può essere riconducibile fino allo 0,1%.

Art. 7
Esecuzione dei versamenti

1. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 2,00=

Art. 8
Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da un contitolare libera gli altri, purchè siano dichiarati i nominativi degli altri contitolari.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile e precisati i nominativi degli altri contitolari.

Art. 9
Dichiarazioni

1. Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione solo nei casi in cui gli immobili hanno modificato il loro utilizzo: il terreno che da agricolo diventa edificabile, la variazione del valore delle aree fabbricabili, la costituzione od estinzione dei diritto di abitazione in capo al coniuge superstite, gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione, all'esclusione o riduzione d'imposta.

Art. 10
Attività di controllo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento l'Ufficio tributi può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuiti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevati nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.
2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

Art. 12
Sanzioni e interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. In caso di inferiore ritardato o mancato pagamento si applica la sanzione del 30% sull'importo non versato non riconducibile ad un terzo.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo, come stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente al pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera p) D.Lgs 446/1997 per l'attività di controllo e recupero dell'evasione possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi e al personale coinvolto nell'attività stessa. A tal fine viene istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale interessato dall'attività di accertamento.

Art. 13
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivo da rimborsare risulta al di sotto di Euro 12,00=;

Art. 14
Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2012.